

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance de Nanterre — Validità degli artt. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, 27, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2038/1999, 1 del regolamento (CE) n. 2073/2000, 1, n. 2, del regolamento (CE) n. 1745/2002, 1 del regolamento (CE) n. 1739/2003 — Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Quote di produzione d'isoglucosio — (Mancata) inclusione dell'isoglucosio utilizzato quale prodotto intermedio — Validità dei regolamenti (CEE) n. 1443/82 e (CE) n. 314/2002 — Modalità di calcolo dei contributi dovuti a titolo della produzione d'isoglucosio

Dispositivo

- 1) Dall'esame della prima questione proposta non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981 n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell'art. 27, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 settembre 1999 n. 2038, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/01 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali, dell'art. 11, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell'art. 1, del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2002, n. 1745, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/03 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali, dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2003, n. 1739, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali.
- 2) Dall'esame dell'art. 5, n. 5, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 23 febbraio 1994, n. 392 e dall'art. 6, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, se del caso, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2003 n. 1140, non è emersa l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.

(¹) GU C 154 dell'1.7.2006.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso (Italia) il 18 agosto 2008 — Procedimento penale a carico di Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Ivo Colomberotto

(Causa C-375/08)

(2008/C 327/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Treviso

Parti nella causa principale

Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Ivo Colomberotto

Questione pregiudiziale

Se la normativa comunitaria, e, in particolare, il regolamento (CE) 1254/1999 (¹), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, subordina la concessione di aiuti finanziari all'uso di superfici foraggiere, all'esistenza di titolo di proprietà o altri titoli giuridici che giustifichino l'uso di detta superficie.

(¹) GU L 160, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 18 agosto 2008 — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scr/Comune di Milano

(Causa C-376/08)

(2008/C 327/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Serrantoni Srl e Consorzio stabile edili srl

Convenuto: Comune di Milano

Questioni pregiudiziali

1) se ostino alla corretta applicazione dell'articolo 4 della direttiva 31/3/04, n. 2004/18/CE ⁽¹⁾ le disposizioni nazionali dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113, che prevedono:

— in presenza di una consorziata partecipante, l'esclusione automatica dalle gare di appalto di un soggetto associato, per il solo fatto che rivesta una data forma giuridica (quella di consorzio stabile) invece di altre forme giuridiche sostanzialmente identiche (consorzio di cooperative e lavoro o consorzio di imprese artigiane);

— e nel contempo, in presenza di un consorzio stabile partecipante, che pure abbia dichiarato di concorrere per conto di imprese diverse e che affiderà i lavori ad imprese diverse in caso di aggiudicazione, l'esclusione automatica di un'impresa per il solo fatto formale di aver aderito a tale consorzio;

2) se ostino alla corretta applicazione degli artt. 39, 43, 49 ed 81 del Trattato istitutivo della Comunità Europea le disposizioni nazionali dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113, che prevedono:

— in presenza di una consorziata partecipante, l'esclusione automatica dalle gare di appalto di un soggetto associato, per il solo fatto che rivesta una data forma giuridica (quella di consorzio stabile) invece di altre forme giuridiche sostanzialmente identiche (consorzio di cooperative e lavoro o consorzio di imprese artigiane).

— e nel contempo, in presenza di un consorzio stabile partecipante, che pure abbia dichiarato di concorrere per conto di imprese diverse e che affiderà i lavori ad imprese diverse in caso di aggiudicazione, l'esclusione automatica di un'impresa per il solo fatto formale di aver aderito a tale consorzio.

⁽¹⁾ GU L 134, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 12 settembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno e Massimo Pettini

(Causa C-395/08)

(2008/C 327/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Convenuti: Tiziana Bruno e Massimo Pettini

Questioni pregiudiziali

1) se sia conforme alla Direttiva 97/81/CE ⁽¹⁾, e segnatamente alla clausola sub 4 sul principio di non discriminazione, la normativa dello Stato Italiano (art. 7 comma 1 L. 638/83) che conduce a non considerare quale anzianità contributiva utile per l'acquisizione della pensione, i periodi non lavorati nel part-time verticale;

2) se la predetta disciplina nazionale sia conforme alla Direttiva suddetta e segnatamente alla clausola sub 1 — laddove è previsto che la normativa nazionale debba facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale — alla clausola sub 4 ed alla clausola sub 5 — laddove impone agli Stati membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitino l'accesso al lavoro part-time — essendo indubitabile che la mancata considerazione ai fini pensionistici delle settimane non lavorate costituisca una importante remora alla scelta del lavoro part-time nella forma del tipo verticale;

3) se la clausola 4 sul principio di non discriminazione possa estendersi anche nell'ambito delle varie tipologie di contratto part-time, atteso che nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, a parità di un monte ore lavorato e retribuito nell'anno solare, sulla base della legislazione nazionale, vengono considerate utili tutte le settimane dell'anno solare, diversamente dal part-time verticale.

⁽¹⁾ Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — GU 1998, L 14, pag. 9.